

Roma, 7 marzo 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_10

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Bankitalia e Consob: più trasparenza nei bilanci sui rischi dei cryptoasset**

Nessun nuovo adempimento, ma un forte richiamo di attenzione sulla trasparenza in materia di investimenti in cryptoasset. Ieri la Consob e Bankitalia hanno pubblicato una «Comunicazione congiunta sulla contabilizzazione in bilancio di crypto-attività, sulla relativa trasparenza verso il mercato finanziario e sulle verifiche da parte dei revisori». La comunicazione parte dalla considerazione che l'evoluzione del contesto regolamentare delle nuove tecnologie, la comprensione delle caratteristiche delle diverse cryptoattività e le difficoltà nel distinguerle dagli strumenti finanziari, richiede una particolare attenzione sia da parte degli intermediari che investono in cryptoattività, che dei revisori contabili che poi ne verificano i bilanci. Il documento arriva mentre le società quotate preparano i loro bilanci, per fare in modo che se ci sono investimenti nelle cryptoattività il mercato e le authority possano averne evidenza. Per quanto riguarda le criptovalute si ricorda che già nel 2019 lo Iasb aveva dettato le regole di contabilizzazione. Per le altre cryptoattività, invece viene richiamata la necessità di una attenta loro valutazione soprattutto quando sono iscritte al fair value. Quindi va indicato come è stato calcolato il fair value, se ci sono delle attese di diminuzione significativa del valore dopo la chiusura dell'esercizio e così via. Anche perché, se per le criptovalute ci sono indicazioni per i principi da applicare, per le altre cryptoattività non è sempre facilmente individuabile la categoria contabile in cui inquadrarle. Senza contare che ci sono aziende che applicano i principi nazionali e con essi devono rendere trasparente l'investimento in queste attività. Anche i revisori contabili sono chiamati a porre una particolare attenzione nel caso in cui le società in cui i bilanci vengono sottoposti a revisione abbiano investimenti in cryptoattività. I revisori, infatti, devono accertare l'individuazione da parte del cliente di scelte di investimento consapevoli, di adeguati presidi di controllo e la disciplina contrattuale dei rapporti con i service provider. Questi elementi devono ricevere una particolare attenzione da parte del revisore nella valutazione dei rischi dell'incarico professionale e nella individuazione delle procedure di revisione da pianificare e da svolgere per dare adeguate risposte di audit in merito a questi rischi. Il richiamo ai revisori è motivato dunque dalla particolarità e dalla particolare rischiosità di queste attività che non sono strumenti finanziari e che quindi vanno correttamente collocate.

Fonte: Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2025

➤ **Il bollo sulle cryptoattività con minimo sempre di 1 euro**

La risposta del ministero dell'Economia al question time n. 5-03655 in commissione Finanze alla Camera ha chiarito che, al di fuori delle ipotesi di non debenza del tributo, l'imposta di bollo del 2 per mille in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela relative alle cryptoattività è dovuta nella misura minima di 1 euro, anche qualora il controvalore in euro di tale asset sia inferiore alla soglia di 1 euro durante tutta la durata dell'anno. L'interrogazione parlamentare è stata presentata da Giulio Centemero e da altri parlamentari della Lega in quanto il tema ha un impatto operativo molto rilevante con particolare riferimento agli operatori che prestano servizi di valuta virtuale o di portafoglio digitale e che si trovano a dover versare all'agenzia delle Entrate per conto della propria clientela l'imposta di bollo in questione. In buona sostanza, per gli operatori i clienti che detengono cryptoattività per un controvalore inferiore a 1 euro, oltre a non rappresentare una fonte di ricavi, rappresentano solo una voce di costo (quantomeno da un punto di vista finanziario) in quanto il versamento dell'imposta di bollo minima di 1 euro è comunque dovuto, in attesa di operare la rivalsa nei confronti del cliente, con tutte le criticità del caso vista l'esiguità dell'importo dovuto all'Erario. Da un punto di vista normativo, anche se tali operatori non inviano alcuna comunicazione periodica alla clientela sulla cryptoattività detenute da questi ultimi, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni in relazione alle cryptoattività detenute dalla clientela. Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in commento, il presupposto impositivo (anche in assenza di un materiale invio della comunicazione periodica) sorge alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, nell'ambito della quale è previsto che la comunicazione si intende in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno. L'imposta di bollo in questione, in tutti quei casi in cui trova applicazione nella misura del due per mille (superiore quindi alla soglia minima di 1 euro, come nel caso in oggetto) è dovuta sul valore risultante al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cryptoattività.

Fonte: Valentino Tamburro, Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2025

➤ **Titolare effettivo Usa, stop da dipartimento del tesoro**

Titolare Effettivo USA, Il Dipartimento del Tesoro annuncia la sospensione della normativa antiriciclaggio Corporate Transparency Act (CTA), che ha imposto a tutte le società costituite negli Stati Uniti o in un paese straniero, ma ivi registrate per svolgere attività di business, di presentare un report sul titolare effettivo, Beneficial Ownership Information Report (BOIR). Domenica il Dipartimento del Tesoro ha emesso un comunicato stampa, in cui ha annunciato la sospensione del CTA e degli obblighi di comunicazione dei dati sul titolare effettivo. Nel comunicato si legge che nessuna sanzione o multa verrà imposta, in seguito alla mancata segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, entro la scadenza del 21 marzo. La sospensione delle sanzioni rimarrà in essere, nei confronti dei cittadini, delle società statunitensi e dei loro beneficiari effettivi, anche dopo l'entrata in vigore della norma. Il Dipartimento del Tesoro, inoltre, si impegna a promuovere una proposta normativa che restringerà l'ambito d'applicazione della norma alle sole società straniere. La mossa del Tesoro ha suscitato reazioni

contrastanti tra gli addetti del settore. I sostenitori del CTA ritengono che gli Stati Uniti siano diventati sempre più un hub globale per il riciclaggio di denaro, a causa dei suoi requisiti di informativa relativamente permissivi rispetto ad altre economie sviluppate. D'altro canto, i critici della legge, con in testa il presidente Trump, hanno accolto con favore la sospensione. L'attuale presidente, da sempre stato molto critico nei confronti della normativa antiriciclaggio, promulgata con la revoca bipartisan, da parte del Congresso statunitense, del suo veto il 1° gennaio 2021, ha festeggiato l'annuncio del Dipartimento di Tesoro, con un post sulla piattaforma Truth: "Notizia eccitante! Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che sospenderà ogni applicazione dell'oltraggioso e invasivo requisito di segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva (BOI) per i cittadini statunitensi. Questa norma di Biden è stata un vero disastro per le piccole imprese a livello nazionale. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro sta ora finalizzando un regolamento di emergenza per sospendere formalmente questa norma per le aziende americane. La minaccia economica della segnalazione BOI presto non ci sarà più".

Fonte: Francesco Rizzo Marullo, Italia Oggi del 6 marzo 2025

➤ **Collegio sindacale perno del governo dei controlli**

Nel corso degli anni si è assistito al proliferare della previsione di strutture e apparati di controllo nell'operare delle imprese e, in particolare, delle società quotate. La proliferazione ha avuto ad oggetto sia il presidio di specifici temi (ad esempio, il responsabile della protezione dei dati di cui al Gdpr, i responsabili della cybersicurezza, o, per gli intermediari finanziari, la funzione antiriciclaggio) sia aree più o meno ampie di operatività dell'impresa (ad esempio, l'organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001, le strutture di internal audit, il risk management, la compliance). In taluni casi, queste strutture sommano competenze di controllo a competenze operative (ad esempio, gli amministratori indipendenti, o la funzione di gestione del rischio, o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili). In ogni caso, sono rimasti sostanzialmente inalterati i compiti affidati ai tradizionali organi di controllo delle società (in primis, il collegio sindacale, stante il limitato utilizzo dei modelli alternativi di governance con il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione). I molteplici apparati di controllo in taluni casi si affiancano o si specificano, mentre in taluni altri casi si sovrappongono. Questo moltiplicarsi pone un problema di efficacia dei controlli medesimi, sia quanto all'esercizio delle funzioni sia quanto alla concreta attribuzione e ripartizione delle competenze. Si avverte dunque l'esigenza di addivenire a meccanismi di razionalizzazione e coordinamento. Ne è riprova la recente legge Capitali (n. 21/2024) che, nel delegare il Governo a riformare la disciplina delle società quotate, invita ad «assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate», nonché a «contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli». Il coordinamento potrebbe avvenire mediante una precisa definizione di ambiti autonomi di responsabilità per ciascuna struttura di controllo, oppure attraverso l'apprestamento di opportune gerarchie. Allo stato, a livello normativo, il coordinamento è davvero limitato a specifiche ipotesi, peraltro non sempre chiare nel loro svolgersi. Si pensi alla ripartizione di competenze stabilita dalla legge per il collegio sindacale e per il revisore legale dei conti. Si pensi altresì alla disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento Consob-Banca d'Italia in materia di organizzazione di Sim e Sgr, che consente all'organo di controllo dell'intermediario (il collegio sindacale nel sistema tradizionale) di

avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda, così prefigurando un incipit di gerarchizzazione delle funzioni di controllo (in particolare, compliance, risk management e internal audit) rispetto al collegio sindacale (gerarchizzazione che tuttavia viene poi sostanzialmente svuotata dalla prassi di vigilanza - avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - che non riconosce l'operato delle funzioni di controllo sotto la direzione del collegio sindacale quale esimente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti). Per quanto riguarda le possibili sovrapposizioni tra meccanismi di controllo esistenti, si abbia riguardo all'organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001 e al suo rapporto con il collegio sindacale. Compito dell'Odv è verificare l'efficacia e il concreto funzionamento del modello organizzativo apprestato al fine di evitare il compimento di reati in ambito societario. Tale compito sembra sovrapporsi con le responsabilità affidate al collegio sindacale, il quale deve non solo vigilare sull'osservanza della legge (e dunque sull'eventuale compimento di reati), ma altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La duplicazione appare evidente e ben potrebbe essere mitigata ove si definissero più attentamente i contorni di coordinamento e di gerarchia. La normativa esistente già offre il disegno di fondo di un possibile rinnovato impianto, ponendovi da perno il collegio sindacale, attorno al quale far convergere, in rapporto di coordinamento o gerarchico, le altre strutture di controllo. Ciò consentirebbe di costituire l'incarico di sindaco come «ufficio» e non solo, e non più, come anacronistico incarico personale di connotazione prettamente professionale. Ne conseguirebbe la virtuosa e auspicabile configurazione di un sistema razionale ed efficace di «governo dei controlli». L'attuazione della delega contenuta nella legge Capitali, di prossima scadenza, potrebbe essere l'occasione opportuna.

Fonte: Eugenio Ruggiero A cura di Mariana Giordano e Gustavo Visentini, Il Sole 24 ore del 24 marzo 2025

➤ **Giurisprudenza rigorosa riguardo al fondo patrimoniale**

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, è un istituto che consente di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, fornendo una protezione degli stessi in virtù della deroga al principio di responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c. Nel corso del tempo, però, anche a causa di abusi nell'utilizzo del fondo patrimoniale, volti a sottrarre beni all'esecuzione dei creditori (compreso l'Erario) piuttosto che a destinarli realmente ai bisogni della famiglia, la copiosa giurisprudenza intervenuta in materia ha assunto un atteggiamento di sempre maggior rigore, indebolendo di conseguenza le proprietà di protezione patrimoniale offerte da tale strumento. La previsione che ingenera i maggiori problemi è quella recata dall'art. 170 c.c., in base alla quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai "bisogni della famiglia". In altri termini, il creditore può rivalersi sui beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell'ipotesi contraria – il titolare del credito non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia. Per individuare i crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale la giurisprudenza ha nel tempo consolidato il principio in base al quale occorre guardare non alla natura delle obbligazioni, ma alla relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (di recente, Cass. 11 ottobre 2024 n. 26496). Necessario corollario di tale principio attiene all'onere probatorio: secondo la Suprema Corte grava sul debitore la prova sia dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito, sia che tale

estraneità fosse conosciuta dal creditore. Per quanto concerne l'opponibilità del fondo patrimoniale ai debiti tributari, pur potendosi eccepire in astratto che questi ultimi dovrebbero essere concettualmente estranei ai bisogni della famiglia (attenta dottrina ne rileva infatti l'insorgenza obbligatoria, derivante dal possesso di un reddito, con la conseguenza che i debiti tributari soddisfano in sé i bisogni dello Stato), la giurisprudenza ha da sempre assunto l'indirizzo opposto. Il contenzioso nel tempo formatosi ha portato all'evidenza che occorre una valutazione caso per caso per definire se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni (Cass. 9 novembre 2022 n. 33065), tenuto altresì conto che i debiti fiscali avrebbero una natura "mista", riguardando sia l'attività d'impresa del capo-famiglia sia l'utilizzo di tale reddito per le esigenze familiari (C.T. Reg. Abruzzo n. 396/3/19), e che al contempo l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (Cass. 7 maggio 2024 n. 12397). Un differente, e patologico, profilo di abuso del fondo patrimoniale si ricollega alla configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del DLgs. 74/2000: secondo la pronuncia della Cassazione 9 novembre 2023 n. 45163, il reato ricorre laddove venga dimostrato, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea a pregiudicare l'esecuzione coattiva e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi derivanti dai beni inclusi nel fondo patrimoniale, è da rilevare come la recente riforma fiscale non abbia modificato il disposto dell'art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR, che prevede l'imputazione paritetica a ciascuno dei coniugi e che dispone, in caso di cessazione del fondo ai sensi dell'art. 171 c.c., che i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo siano imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite ovvero al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo. Da ultimo, con riferimento ai beni immobili, si ricorda che il menzionato criterio di imputazione paritetica è valevole ai fini IRPEF, ma non si riscontra nella disciplina IMU, per la quale occorre ricondursi al disposto dell'art. 168 c.c., che attribuisce la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. Ciò significa che ai fini IMU si applica il principio della proprietà legale del bene, risultando soggetti al tributo in relazione agli immobili inclusi nel fondo patrimoniale entrambi i coniugi, ovvero il solo coniuge al quale è attribuita in via esclusiva, in base all'atto costitutivo del fondo, la proprietà.

Fonte: Gabriele Giardina, Eutekne del 28 febbraio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr